

Verbale d'accordo

Il giorno 13 aprile 2015 alle ore 11.00 presso la sede della CGIL a Cento (FE), si sono incontrati i rappresentanti della ditta **ERGAP SRL** Via dell'Idraulico 4 Bologna nella persona del Sig.ra De Angelis Amelia e il Sig. Edgardo Muratore, con la **Filcams-CGIL**, rappresentata dal Sig. Lombardi Giorgio.

L'incontro è finalizzato a regolamentare il passaggio diretto ed immediato delle lavoratrici dipendenti occupate nell'appalto di pulizie presso i locali di una parte delle filiali della Cassa di Risparmio di Cento per Ferrara e Provincia e filiali limitrofe in altre provincie, in forza fino al 08/04/15 alla ditta All Service 84 Srl di Roma, verso la ditta **ERGAP SRL** Via dell'Idraulico 4 Bologna, concessionaria dell'appalto stesso dal 09/04/2015, nei criteri e nelle modalità previste dall'art 4 CCNL e dall'art. 6 del CIPL di categoria, vigenti per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati multiservizi. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che il presente cambio d'appalto, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 3 lettera b del CCNL di categoria, Imprese di Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi.

Dopo ampia ed approfondita analisi della situazione data dal cambio d'appalto, la Ditta **ERGAP SRL**, dichiara di assumere le lavoratrici della ditta All Service 84 Srl, nel numero, nel nome e con le ore settimanali definite di cui allegato A, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, a tempo indeterminato. Tutte le assunzioni avverranno in forma scritta con contratto di lavoro da dipendente nel pieno rispetto di tutti trattamenti normativi ed economici previsti dal CCNL e CIPL di categoria e nel rispetto delle fasce orarie lavorative lì indicate. Si conviene che la società **ERGAP SRL**, in ordine alla legge 183/2014 che introduce il contratto a tutele crescenti e del relativo decreto delegato, continuerà ad applicare ai lavoratori assunti con decorrenza 09/04/2015, il regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi di cui all'art. 18, nel testo modificato dalla legge 92/2012. E' fatto obbligo alle dipendenti di mantenere comportamenti di massima riservatezza nei confronti del cliente, evitando quindi di relazionarsi con esso e diffondere informazioni di carattere riservato. In caso di necessità, l'interlocutore unico è l'Azienda Ergap.

Per quanto riguarda il pagamento della retribuzione mensile, la corresponsione della retribuzione avverrà secondo le prassi in uso e comunque non oltre il 20esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Alle lavoratrici verrà inviata copia cartacea del cedolino, appena disponibile e non oltre la data prevista dall'accredito, per posta alla residenza delle stesse. Tutte le lavoratrici dell'allegato A hanno maturato l'anzianità forfettaria di settore e quindi la loro retribuzione oraria lorda è di euro 7,27 per il 2° liv e euro 7,63 per il 3° liv-, tranne che la Sig.ra Linga Rasisa oggi al 1° livello e che passerà dal mese di giugno 2015 passerà al liv. 2°.

L'azienda s'impegna, fin d'ora, a migliorare, di concerto con la Filcams CGIL, i parametri settimanali sopra indicati laddove possibile, nel corso dell'appalto, se intervengano modifiche ai servizi affidati (estensioni, nuovi servizi ecc).

L'azienda, infine, ricorrerà anche al personale interno per sostituzioni (per ferie, malattia, infortuni, ecc) al personale in carico che ne darà disponibilità e tranne la Sig.ra Oliveto Domenico, tutte si dichiarano potenzialmente disponibili, compatibilmente con contemporanei loro turni di lavoro nell'appalto stesso o improrogabili impegni famigliari e personali.

Le parti riconoscono di aver chiarito la situazione e con questo atto di aver regolato correttamente il passaggio diretto delle lavoratrici dalla A.S84. s.r.l., verso la **ERGAP SRL**, come anche riportato nell'elenco allegato, parte integrante dell'accordo in cui risultano i nomi delle lavoratrici e le loro ore

settimanali ordinarie di lavoro.

ALLEGATO A

[REDACTED] ore sett. 28,00	liv. 2°	Sede Cento compreso condominio e garage, Pieve di Cento, archivio Cento, Ag 1 Cento
[REDACTED] ore sett. 14,00	liv. 2°	Ag. Finale Emilia 3,25 , ag.XII Morelli 2,25, Ag. Casumaro 3,00, Renazzo 3,50, S. Matteo della Decima 2, [REDACTED] iconosciuto un importo mensile pari a 60 euro netti sotto la voce Trasferta Italia
[REDACTED] ore sett. 19,00	liv. 2°	Sede Cento
[REDACTED] ore sett. 21,75	liv. 2°	Sede Cento compreso area esterna, Ag. Ospedale Cento, Ag. Castello d'Argile, ag.2 Cento
[REDACTED] ore sett. 38,75	liv. 3°	Mensa e Portierato
[REDACTED] ore sett. 22,25	liv. 1°	Mensa, Sede Cento

Per la Ditta **ERGAP SRL**

Sig.ra De Angelis Amelia

ERGAP SRL
Via dell'Idraulico, 4
40138 BOLOGNA
Codice Fiscale 01711480640
Partita I.V.A. 04087740371

Sig. Muratore Edgardo



Il verbale consta di n 2 facciate e/o pagine

per la Filcams-CGIL

Giorgio Lombardi

FILCAMS CGIL Ferrara
Piazza Verdi, 5 - 44121 (FE)
Tel. 0532.783111 - Fax 0532.783265
Cod. Fisc.: 93047800383





Azioni di Contrasto al Jobs Act
alberto ballotti per
Cor: Antonio Mattioli

27/03/2015 18:29



AEREO PORTO BO

Nell'ambito delle **azioni concrete di contrasto al jobs act** oggi all'aeroporto di G. Marconi di Bologna

in occasione del passaggio di personale dalla società Aviation Services alla società Marconi Handling

è stato siglato un primo importante accordo che **prevede esplicitamente la non applicazione delle nuove norme previste dal d. lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 al personale transitato da una azienda all'altra.**

L'accordo prevede inoltre l'applicazione della Clausola Sociale, tutelando l'occupazione e garantendo il mantenimento dei livelli retributivi dei lavoratori interessati.

Questo accordo in attesa del testo sulla clausola sociale in discussione in sede di rinnovo del CCNL (parte handling) sarà un punto di riferimento in occasione dei prossimi passaggi di Lavoratori tra aziende di Handling presso lo scalo bolognese.

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE N. 428 DEL 1990

Il giorno 26 marzo 2015 presso la sede di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A si sono incontrati:

- **Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A** in persona del presidente signor Massimo Garibaldi;
- **TST - Terme di Salsomaggiore e Tabiano srl**, in persona del presidente signor Emilio Mondelli;
- **Le Organizzazioni sindacali** rappresentate dai signori Andrea Rizzi e Vincenzo Vassetta della FILCAMS-CGIL, Giulia Avanzi della FISASCAT-CISL e Cosimo Zumbo della UILTUCS-UIL;
- **Le RSA** nelle persone dei signori Paola Bonzani, Ginetto Cassi, Nicoletta Allegri, Maurizio Toscani, Raffaele Ghidetti, Antonio Riboloni, Elena Pattini, Ornella Pastori, Bruno Lavezzini e Rossella Sozzi;

premessso che

- Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A si trova da tempo in una grave e conclamata crisi aziendale, a causa della quale ha già dovuto fare ricorso, in accordo con le organizzazioni sindacali, all'utilizzo dei vari strumenti che la legge mette a disposizione per gestire progressivamente il personale in esubero, tenendo presente comunque la necessità di attenuare l'impatto che tale situazione determina sul piano sociale: contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell'articolo 5 della L. 236/1993; concessione di aspettative individuali; cassa integrazione in deroga; incentivazione all'esodo dei lavoratori interessati; attivazione progressiva della mobilità secondo precisi criteri di scelta.

- Con lettera datata 05 marzo 2015 Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di stipulare un contratto di affitto di alcuni rami della propria azienda e precisamente: Villa Igea, Respighi e T Spatium, Zoia e la parte commerciale di marketing, ramo prodotti (produzione e vendita), mantenendo invece la gestione della miniera e della produzione dell'acqua salsobromiodica, del Berzieri e degli alberghi con i connessi servizi generali e tecnici;
- Con lettera datata 10 marzo 2015 le OO.SS. hanno richiesto l'esame congiunto previsto dall'art. 2 della Legge 428 del 1990;
- Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A ha illustrato alle OO.SS. la composizione societaria di TST;
- Le Parti si sono incontrate nei giorni 12 marzo, 14 marzo, 17 marzo, 19 e 24 marzo 2015 allo scopo di esaminare la posizione dei dipendenti da mantenere in capo a Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A e di quelli da trasferire alla nuova società affittuaria, tenendo conto della necessità di ridurre gli eventuali esuberanti e soprattutto di stipulare contratti di lavoro in considerazione delle necessità di impiego dei lavoratori in un settore che, per la gran parte, svolge un'attività stagionale;
- Successivamente è stato sottoscritto in data 24 Marzo 2015 tra Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A e TST un contratto di affitto dei rami di azienda sopra emarginati;
- Il Cedente e il Cessionario dichiarano che l'efficacia del contratto di affitto è subordinata, tra le altre condizioni, al positivo espletamento della procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 L. 428/90, condizione ritenuta essenziale al fine di avviare l'imminente stagione termale per l'anno 2015;
- In data 24 Marzo 2015 la Società TST con atto pubblico a rogito Notaio Carlo Brunetti in Piacenza ha deliberato il proprio aumento di capitale fissandolo in € 1.000.000 interamente sottoscritto e versato e cambiando contestualmente, come da accordi contenuti nel contratto di

affitto, la propria denominazione in Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Srl, di seguito, per chiarezza, TST.

- Al termine delle consultazioni le Parti si danno reciprocamente atto dei motivi dell'affitto dei rami di azienda sopra indicati; la data e la proposta del trasferimento; le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dello stesso con specifico riferimento al personale interessato; si danno perciò atto di aver esperito la procedura di cui al sopra richiamato art. 47 della L. 428/90;

Tutto ciò premesso, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo alle seguenti

condizioni

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente accordo.
2. I lavoratori che passeranno nella nuova società saranno scelti con i criteri previsti dalla legge n. 223/1991.
3. I rapporti di lavoro oggetto del trasferimento in capo a "TST" sono indicati nella tabella allegata (all.A), riportante altresì le tipologie di contratto di lavoro applicate ai singoli lavoratori (a tempo indeterminato full time, a tempo indeterminato part time, a tempo determinato).
4. A tutti i lavoratori di TST sarà applicato il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende termali. L'affittuario e le OO.SS. convengono di sospendere l'applicazione della contrattazione integrativa vigente per la durata del contratto di affitto. A tal proposito le Parti si impegnano sin d'ora a confrontarsi in specifici incontri al fine di esaminare gli elementi contenuti nei diversi accordi aziendali sedimentatisi nel tempo per rideterminare entro il periodo di vigenza del contratto di affitto un nuovo accordo integrativo aziendale.
5. Ai dipendenti di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A che passeranno alle dipendenze di TST, a seguito della stipula del contratto di affitto dei rami d'azienda saranno mantenuti gli attuali livelli di inquadramento ivi compresi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL.

Verranno inoltre mantenuti attraverso l'attribuzione di riconoscimenti individuali " ad personam " non assorbibili gli attuali trattamenti retributivi, fatto salvo le voci retributive ad oggi oggetto di assorbimento.

6. Tutti i crediti maturati dai lavoratori alla data del trasferimento in virtù del precedente rapporto di lavoro rimarranno in capo a Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.
7. Il trattamento economico e normativo derivante da questa intesa e applicato ai singoli lavoratori assunti da TST sarà oggetto di specifico accordo individuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2113 c.c. e 411 c.p.c. A coloro che opteranno per l'assunzione a tempo determinato verranno mantenute, per quanto riguarda il diritto di prelazione, le condizioni previste per quelli assunti a tempo indeterminato. A coloro che, in virtù dell'opzione di cui al precedente capoverso, rassegneranno le dimissioni, verrà riconosciuto, in sede di accordo ex art. 411 c.p.c. da Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A un incentivo all'esodo pari alla somma lorda di € 2.500,00 (diconsi duemilacinquecento / 00). In caso di risoluzione anticipata o di fine del contratto di affitto senza che il cessionario abbia esercitato l'opzione di acquisto, i rapporti di lavoro saranno ritrasferiti in capo a Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A. Analogamente nel caso in cui l'opzione di acquisto fosse esercitata da un soggetto terzo.
8. A coloro che, in applicazione del presente accordo, passeranno alle dipendenze di TST con contratto a tempo indeterminato non saranno applicate le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
9. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, TST garantirà il periodo minimo di lavoro così come dallo schema indicato nell'allegato B; Al termine del periodo considerato si esamineranno a consuntivo l'effettivo utilizzo della forza lavoro rispetto agli impegni di cui all'allegato b). In caso di scostamento rispetto agli impegni assunti, TST corrisponderà a

titolo di penale una somma pari al valore della retribuzione oraria corrispondente per le prestazioni non rese maggiorata del 50%.

10. I lavoratori non appartenenti ai rami d'azienda oggetto dell'affitto resteranno alle dipendenze di Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A.
11. Tutti lavoratori di Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa in forza alla data della presente, indipendentemente dal perimetro considerato, hanno un diritto di precedenza e di prelazione nelle assunzioni che TST effettuerà nell'arco della vigenza del contratto di affitto. Pertanto, le Parti intendono estendere il diritto di precedenza di cui all'art. 6 della Legge 428/90 per tutta la durata del contratto di affitto. Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A si impegna a promuovere azioni di formazione e riqualificazione dei lavoratori al fine di agevolare massimamente il reimpiego del proprio personale nella nuova azienda, attività che verrà valutata periodicamente attraverso appositi incontri. In caso di necessità aziendale riferite a specifiche mansioni / figure professionali e qualora queste non fossero rilevabili tra il personale non già in forza e oggetto al diritto di prelazione/precedenza, si provvederà prioritariamente ad incrementare i periodi lavorativi del personale già in forza.
12. Le Parti si danno reciproco atto di esaminare con particolare attenzione le problematiche inerenti le categorie protette.
13. Le parti si impegnano a un incontro preventivo a inizio di ogni stagione e a successivi incontri periodici bimestrali sui seguenti argomenti: modalità e termini degli incrementi degli organici, fungibilità nei reparti contigui, verifica del fabbisogno lavorativo stimato rispetto all'effettivo.

Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A

TST srl

Le Organizzazioni sindacali

Andrea Rizzi FILCAMS CGIL _____

Vincenzo Vassetta CGIL ZONA FIDENZA _____

Giulia Avanzi FISASCAT CISL _____

Cosimo Zumbo UILTUCS UIL _____

Le RSA

... contratto P1710 per un periodo di 3 mesi/anno i lavoratori che, in base all'accordo del 23 dicembre 2013 stipulato tra Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A. e OO.SS. avevano un "periodo garantito" inferiore a 156 gg..

- 2) In riferimento a quanto previsto dal punto 8 del presente verbale si precisa che le disposizioni di cui al D.lgs n° 23 de 4 marzo 2015 non saranno applicate a tutti i lavoratori che indipendentemente dal perimetro considerato vantano un diritto di precedenza e di prelazione nelle assunzioni che Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.r.l. effettuerà nell'arco di vigenza del contratto di affitto.

Salsomaggiore Terme, 23 aprile 2015


TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.p.A.

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.R.L.


FILCAMS - CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS - UIL



RSU/RSA